Pubblicato il 13/11/2026

Firmato digitalmente

N. 18009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07253/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7253 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Bruno Di Caprio, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Salvatore Barone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Nota Ministeriale 15.4.2026 avete ad oggetto “Indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle

graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027" e del Bando di Concorso per soli titoli prot.n. 336 del 21.4.2026 indetto per la Regione Emilia Romagna (recante la disciplina per l'aggiornamento e per l'accesso all'Area dei Collaboratori – profilo Professionale Collaboratore Scolastico – del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti deli istituto e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali), nella parte in cui dispone "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. E' altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici" in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali"; ove ritenuto necessario, dell'O.M. n. 21/2009 nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati; PER LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente di vedersi riconosciuta la valutazione per intero nella graduatoria ove ha chiesto l'inclusione del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento illegittimo;

E PER LA CONDANNA del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, per esso, delle relative articolazioni territoriali, al riconoscimento del punteggio per intero in ordine al servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina scolastica, nella misura piena riconosciuta al servizio svolto in costanza di nomina pari a punti 6, con obbligo a carico del Ministero resistente alla determinazione e/o

rideterminazione in aumento dei punteggi del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di Caprio Bruno il 9/10/2026:

ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, del decreto prot.n. 4063 del 6.8.2026 con il quale l'USR EMILIA ROMAGNA – AT FORLI' CESENA ha approvato la graduatoria definitiva utile al conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato per l'a.s. 2026/2027 nonché delle allegate graduatorie; di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale anche di estremi ignoti che ci si riserva di impugnare.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2026 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 e nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi quindici giorni;

Ritenuto di dover ribadire che entrambi i suddetti termini, sia quello di notifica, sia quello di deposito, sono perentori e a pena di improcedibilità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 26 gennaio 2027.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO